

1 Le persone

Il termine **persona** designa ogni soggetto di diritto, anche se composto di più individui (persona giuridica). Sono soggetti del diritto le **persone fisiche** e le **persone giuridiche**. La Costituzione tutela l'individuo sotto più punti di vista. A garanzia della persona fisica è intervenuto anche il legislatore ordinario, sancendo **diritti** denominati **personalissimi**, in quanto caratterizzano la persona nella sua individualità. Sono il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto all'integrità psicofisica, garantito sia nei confronti dello Stato sia di altri soggetti. Alla persona fisica è attribuita sia la **capacità giuridica**, ossia l'attitudine alla titolarità di diritti e di obblighi giuridici, sia la **capacità di agire**, che invece si sostanzia nella capacità di disporre concretamente dei propri diritti, cioè di stipulare contratti e altri negozi giuridici. Le persone giuridiche sono enti cui la legge attribuisce la titolarità di rapporti giuridici in quanto volti al raggiungimento di scopi riconosciuti meritevoli di tutela. Sono generalmente designate come persone giuridiche solo quegli enti ai quali è stato attribuito il riconoscimento; qualora questo manchi si parla di **enti di fatto** o non riconosciuti. Le persone giuridiche si distinguono in **associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali (v.)** e possono essere **pubbliche** o **private**: sono pubbliche lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici riconosciuti.

Le persone fisiche: la capacità giuridica e la capacità di agire

1. La capacità giuridica. Alla persona fisica l'ordinamento giuridico riconosce l'idoneità ad essere titolare di diritti e di obblighi giuridici: tale idoneità è definita capacità giuridica.

Essa spetta a ogni individuo, in ossequio al principio di eguaglianza sancito nella Costituzione, **cost 3**, secondo il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Ci sono tuttavia dei casi limitati, a dire il vero più comuni nel diritto pubblico che nel diritto privato, in cui non si può essere soggetto di particolari rapporti giuridici. Tra questi

ad esempio il minore che non può contrarre matrimonio a meno che non venga dichiarato emancipato, o il fallito che non può essere tutore di un minore o non può amministrare una società per azioni fino a quando non sia riabilitato.

La legge **cc 1** stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, cioè con la separazione dall'alveo materno e con l'inizio, anche se per pochi attimi, della respirazione polmonare. Tuttavia, alcune disposizioni di legge in tema di successioni e donazioni **cc 462 e 784** consentono attribuzioni a favore del nascituro, sia esso concepito o meno, anche se non si può affermare che esista in capo a questo una capacità giuridica, giacché egli acquisterà tali diritti solo al momento della nascita. Il

concepito gode infatti solo di un'aspettativa che verrà tutelata attraverso l'amministrazione dei suoi beni o con la prestazione di determinate garanzie. La legge prevede addirittura che si possa fare testamento a favore di chi non è ancora stato concepito, soggetto che potrà diventare erede solo se e quando nascerà. In caso contrario i beni a egli destinati verranno devoluti secondo le disposizioni previste nello stesso testamento o dalla legge. La capacità giuridica si perde solo con la morte.

2. La capacità di agire. Dalla capacità giuridica va distinta la capacità di agire cc 2 che consiste nella capacità di esercitare personalmente i propri diritti e di assumere obblighi giuridici. Si traduce in concreto nella idoneità a stipulare contratti e a stare in giudizio. Si acquista normalmente con la maggiore età, cioè al compimento del diciottesimo anno e di regola si mantiene sino alla morte dell'individuo. Essendo la capacità di agire strettamente connessa all'idoneità dell'individuo alla cura dei propri interessi, la capacità potrà venire meno o solamente ridursi a seconda che l'individuo abbia perduto o vista diminuita quell'idoneità. Tuttavia, per taluni atti specifici la legge richiede un'età diversa.

a) Capacità speciale di lavoro: per poter prestare la propria attività lavorativa è necessario aver compiuti 15 anni, salvo in ogni caso l'adempimento dei previsti obblighi scolastici. È richiesta L. 977/17/10/1967 l'età di 16 anni per lavori pesanti o pericolosi. Per quanto riguarda la retribuzione, il minore può percepirla personalmente, ma non può usufruirne direttamente.

b) Capacità di contrarre matrimonio, legittimare e riconoscere i figli: è sufficiente l'età di 16 anni, con l'autorizzazio-

ne del tribunale e l'assenso da parte di coloro che esercitano la potestà. La capacità di agire perdura fino alla morte.

3. L'incapacità di agire. L'incapacità di agire si distingue in incapacità legale e incapacità naturale. Quest'ultima è una condizione che sussiste a prescindere da una dichiarazione espressa, mentre la prima si fonda su una previsione di legge. I soggetti in stato di incapacità legale sono i minori, gli interdetti, gli inabilitati e i beneficiari dell'amministrazione di sostegno. L'incapacità legale può essere assoluta, nel caso di minore o di persona interdetta, oppure relativa, per il minore emancipato o l'inabilitato. L'interdizione viene dichiarata con sentenza nei confronti di coloro che sono abitualmente infermi di mente; tali soggetti non possono quindi compiere alcun atto giuridico e vengono affidati alle cure di un tutore. Qualora l'infermità non sia grave si può dichiarare una sentenza di inabilitazione; in tal caso al soggetto è consentito compiere da solo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, essendo necessaria l'assistenza di un curatore per quelli di straordinaria amministrazione. La volontà di un soggetto legalmente capace può essere alterata da una causa anche transitoria (ad es., ubriachezza, stato di ipnosi, assunzione di stupefacenti ecc.), per cui il soggetto stesso risulta incapace di intendere e di volere relativamente all'atto posto in essere in tale condizione. Così come possono essere dichiarati inabilitati, o nei casi più gravi interdetti, le persone sorde o cieche dalla nascita che non abbiano ricevuto un'educazione sufficiente da poter consentire loro di provvedere autonomamente ai propri interessi. I beneficiari dell'amministrazione di sostegno sono invece coloro i quali per un'infermità o una meno-

inazione fisica o psichica, dovute generalmente a un'età avanzata, hanno bisogno di assistenza per il compimento di alcuni specifici atti o per un limitato periodo di tempo. Tale temporaneità o la previsione di casi specifici rendono l'istituto dell'amministrazione di sostegno diverso dall'inabilitazione e dall'interdizione. La capacità di agire è infatti esclusa solo per quegli atti previsti nel provvedimento di nomina dell'amministratore e che devono essere necessariamente svolti da quest'ultimo o almeno con la sua assistenza. Per questo motivo il decreto di nomina, disposto dal giudice tutelare, deve contenere dettagliatamente quali atti il beneficiario può compiere da solo, quali con l'assistenza dell'amministratore e quali invece vanno compiuti esclusivamente da quest'ultimo.

Il negozio posto in essere dall'incapace è sempre annullabile, bastando dimostrare l'appartenenza del soggetto a una delle categorie di persone incapaci sopraindicate. Nel caso invece l'incapacità non sia accertata legalmente, ma vi è solo incapacità naturale, bisognerà provare che la controparte fosse in malafede: si deve cioè dimostrare che costui era a conoscenza dell'incapacità e abbia inteso approfittarne cc 428, cioè al fine di conciliare gli interessi di entrambe le parti. La legge prevede quindi nello specifico alcune ipotesi: per i negozi di diritto di famiglia, quelli compiuti da chi si trovi in stato di incapacità naturale possono essere annullati, ma testamenti e donazioni, o in generale atti di liberalità sono senz'altro annullabili; possono essere annullabili anche gli atti unilaterali se gravemente dannosi; gli atti di tipo commerciale sono annullabili non solo se recano grave pregiudizio all'incapace, ma se si dimostra anche la malafede della controparte.

4. La tutela dei minori. Nel caso di decesso di entrambi i genitori di un minore o per altre cause in cui non possono esercitare la potestà, la legge prevede la nomina di un tutore da parte di un giudice tutelare. La scelta del tutore ricade su chi è stato designato dal genitore che per ultimo ha esercitato la potestà, ma nel caso tale designazione mancasse verrà scelto il parente più prossimo o affine del minore cc 348. La figura del tutore è pressoché equiparata a quella del genitore, egli infatti ha cura del minore, lo rappresenta negli atti civili e ne amministra i beni. Tuttavia il tutore è sottoposto a maggiori restrizioni, prevedendo più frequenti interventi da parte del giudice tutelare cc 371 e 380. I minori dichiarati emancipati, ovvero coloro ai quali per gravi motivi è concessa la possibilità di contrarre matrimonio a 16 anni anziché a 18, possono compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti di straordinaria amministrazione sono invece conclusi con l'assistenza di un curatore e in alcuni casi vi è la necessità di chiedere l'autorizzazione del giudice tutelare e del tribunale cc 349. Gli atti compiuti senza tali autorizzazioni sono annullabili.

5. La tutela degli interdetti e degli inabilitati. L'interdetto, che si trova in uno stato di incapacità assoluta, gode della medesima tutela prevista per i minori. L'inabilitato può compiere atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria amministrazione è invece assistito da un curatore. Quando ne viene meno la causa, l'interdizione e l'inabilitazione possono essere revocati con sentenza. Sia questa, sia le sentenze di interdizione e di inabilitazione sono assoggettate alla pubblicità sui registri dello stato civile e su quelli tenuti presso la cancelleria del Tribunale.

Diritti della personalità. Ogni individuo è titolare di diritti, che tutelano la sua persona nei valori essenziali; essi comprendono: il **diritto alla vita**, all'**integrità psicofisica**; le libertà civili costituzionalmente garantite che si distinguono in libertà personali (cioè fisica, di circolazione, di soggiorno, di domicilio), libertà di religione, di manifestazione e comunicazione del pensiero (libertà di stampa e di informazione); diritto all'intimità privata (**diritto al segreto, alla riservatezza, all'immagine**); diritto all'identità personale (**diritto al nome e all'identità sessuale**); diritto alla paternità morale per le opere dell'ingegno e le invenzioni. Tali diritti si dicono assoluti in quanto garantiscono al titolare un potere che egli può far valere nei confronti di tutti, concernono attributi essenziali della personalità e sono necessari in quanto ogni essere umano ne è titolare. Sono indisponibili, nel senso che il titolare non può rinunziarvi e non può cederli. I diritti personali si acquistano con la nascita e si estinguono con la morte: non si possono quindi trasmettere agli eredi. Non hanno valore di scambio, poiché sono reputati non commerciabili, salvo il diritto al risarcimento in caso di violazione, in quanto tutelano interessi morali, distinguendosi così dai diritti patrimoniali, che invece tutelano gli interessi economici. Gli stessi diritti inviolabili spettano anche allo straniero.

Passando in rassegna ciascuno dei singoli diritti della personalità più importanti, non si può non prendere in considerazione l'inviolabilità fisica della persona. Nella sua accezione più ristretta essa fa riferimento all'*habeas corpus*, ovvero alla possibilità per lo Stato di usare il monopolio dell'uso legittimo della forza nei casi e nei modi previsti dalla legge, come stabilito dalla Costituzione **cost 13**. Ogni limitazione alla libertà personale da parte dei sog-

getti privati costituisce dunque un illecito penale. L'interpretazione aperta dell'articolo 13 ha portato a intendere la libertà personale come l'autonomia e la disponibilità della propria persona. Nessun medico può ad esempio procedere a un intervento chirurgico o imporre cure mediche senza il consenso del paziente, o nei casi di minori e interdetti, senza il consenso del proprio rappresentante legale. Fanno eccezione quei casi in cui va garantito un interesse pubblico, come per la vaccinazione obbligatoria, ma deve essere una legge a prevedere nel dettaglio tale ipotesi (cosiddetta riserva di legge assoluta), la quale non può oltretutto violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana **cost 32 comma 2**.

L'indisponibilità di tale diritto spiega anche il perché sono punibili gli atti di disposizione del proprio corpo qualora cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume **cc 5**. Solo le leggi speciali infatti possono prevedere i casi di trapianti di organi.

Ogni persona ha poi il diritto alla riservatezza della vita privata, tutelata in Costituzione attraverso l'inviolabilità del domicilio **cost 14** e la libertà di corrispondenza o di ogni altra forma di comunicazione **cost 15**. Secondo l'accezione civilistica, il domicilio è il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi **cc 43 comma 1**. Non sempre quindi il domicilio coincide con la residenza che è invece il luogo dove la persona ha dimora abituale **cc 43 comma 2**. È opinione comune inoltre che la libertà di domicilio è garantita non solo alle singole persone fisiche, ma anche alle formazioni sociali come associazioni, enti, società e così via. Per quanto riguarda la libertà di corrispondenza, essa si contraddistingue per il

carattere della segretezza, elemento questo che la contrappone alla libertà di manifestazione del pensiero. Perché vi sia tutela della comunicazione è indispensabile quindi che il mezzo utilizzato per la trasmissione di messaggi sia idoneo a garantirne la segretezza.

Particolare menzione meritano poi la libertà di espressione e la libertà di culto. Oltre alla loro rilevanza da un punto di vista di diritto pubblico, in cui si configurano i casi di abuso dei pubblici poteri, questi diritti assumono particolare importanza anche nei rapporti di diritto privato. È nullo ad esempio il licenziamento sulla base dei propri convincimenti religiosi o politici del lavoratore. Oppure si incorre in forme di responsabilità civile qualora si organizzino forme di boicottaggio contro gli appartenenti a particolari gruppi religiosi. Sempre in ossequio al principio dell'indisponibilità dei diritti fondamentali, non sono inoltre conside-

rati vincolanti quegli atti in cui è la stessa persona che si impegna ad abbandonare una certa confessione religiosa, o sono illeciti quegli atti in cui si stipulano contratti in cui si tende ad influenzare l'esercizio di tali libertà attraverso remunerazioni o altre forme di incentivi.

Le persone giuridiche. Gli elementi costitutivi delle persone giuridiche sono:

- una pluralità di persone;
 - un patrimonio;
 - uno scopo;
 - il riconoscimento da parte dello Stato.
- Lo scopo della persona giuridica, che ne giustifica la nascita e l'attività, dev'essere lecito, ossia non contrario a norme imperative, al buon costume e all'ordine pubblico, nonché possibile.
- Caratteristica essenziale dunque delle persone giuridiche è che ad essere soggetto di diritto non è la persona fisica ma

